

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n.61 del 19 aprile 2016

OGGETTO: *Sistema dinamico per l'acquisizione di farmaci ed emoderivati. Provvedimento di annullamento parziale della determinazione n. 46 del 30.03.2016- Aggiudicazione lotto n.2591 e lotto n. 2355.*

PREMESSO

- che la Regione Campania in attuazione dell'art. 6, comma 1, della L.R. n. 28 del 24/12/2003, modificato dall'art. 1, comma 2, lettera d), della L.R. n. 24 del 29/12/2005, ha costituito "una società per azioni unipersonale ai fini della elaborazione e della gestione di un progetto complessivo, finalizzato al compimento di operazioni di carattere patrimoniale, economico e finanziario, da integrarsi con gli interventi per il consolidamento ed il risanamento della maturata debitoria del sistema sanitario regionale e per l'equilibrio della gestione corrente del debito della sanità", denominata So.Re.Sa. S.p.A. con sede in Napoli al Centro Direzionale, Isola C1;
- che la legge finanziaria n. 311 del 30 dicembre 2004 all'art.1, comma 180, ha previsto la stipula e la sottoscrizione di un apposito accordo, che individui gli interventi necessari per il perseguimento dell'equilibrio economico, quale condizione necessaria per la riattribuzione alla Regione interessata del maggiore finanziamento anche in maniera parziale e graduale, subordinatamente alla verifica della effettiva attuazione del programma;
- che la Regione Campania, con delibera n. 460 del 20 marzo 2007, ha approvato il Piano di Rientro di individuazione degli interventi per il perseguimento dell'equilibrio economico ai sensi dell'art. 1, comma 180 della legge 30 dicembre 2004, n.311;
- che la legge finanziaria n.296 del 27 dicembre 2006, all'art.1, comma 455, ha statuito che: "ai fini del contenimento e della razionalizzazione della spesa per l'acquisto di beni e servizi, le regioni possono costituire centrali di acquisto anche unitamente ad altre regioni, che operano quali centrali di committenza ai sensi dell'articolo 33 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, in favore delle amministrazioni ed enti regionali, degli enti locali, degli enti del Servizio sanitario nazionale e delle altre pubbliche amministrazioni aventi sede nel medesimo territorio";
- che l'art. 9 del decreto legge n. 66 del 24 aprile 2014 (Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale), convertito dalla legge 23 giugno 2014, n. 89 prevede al comma 1, che: " Nell'ambito dell'Anagrafe unica delle stazioni appaltanti (...) operante presso l'Autorità per la vigilanza dei contratti pubblici di lavori, forniture e servizi è istituito l'elenco dei soggetti aggregatori di cui fanno parte Consip S.p.A. ed una centrale di committenza per ciascuna regione, qualora costituita ai sensi dell'art. 1 comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296" ed, al comma 5, che: " Ai fini del perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica attraverso la razionalizzazione della spesa per l'acquisto di beni e servizi, le regioni costituiscono ovvero designano, entro il 31

1

dicembre 2014, ove non esistente, un soggetto aggregatore secondo quanto previsto al comma 1. (...)" ;

- che, pertanto, nel perseguimento dei fini sopra indicati, ai sensi del comma 15 dell'art. 6, della L.R. n. 28 del 24/12/2003 della Regione Campania - [così come modificato dall'art. 2, L.R. 29 dicembre 2005, n. 24, poi sostituito dall'art. 1, comma 229, L.R. 15 marzo 2011, n. 4, e successivamente modificato dall'art. 1, comma 2, lettera e), L.R. 27 gennaio 2012, n. 3, nuovamente sostituito dall'art. 1, comma 1, lettera c), L.R. 31 dicembre 2012, n. 41, e dall'art. 1, comma 28, L.R. 7 agosto 2014, n. 16] - la So.Re.Sa. costituisce centrale di committenza regionale ai sensi dell'articolo 3, comma 34 e dell'articolo 33 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione della direttiva 2004/17/CE e della direttiva 2004/18/CE - Codice degli Appalti) ed è soggetto aggregatore ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 (Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale), convertito dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, che aggiudica appalti pubblici o conclude accordi quadro di lavori, forniture o servizi destinati alle ASL e AO, alle società partecipate in misura totalitaria dalla Regione Campania, ivi comprese quelle in house, ad eccezione di EAV Srl e di Sviluppo Campania S.p.A., agli enti anche strumentali della Regione, diversi da quelli del trasporto su ferro e su gomma, agli enti locali e alle altre pubbliche amministrazioni aventi sede nel medesimo territorio ;

- che il D.P.C.M. 11 novembre 2014 "Requisiti per l'iscrizione nell'elenco dei soggetti aggregatori (...)" all'art. 1, co. 2, ha stabilito che : "resta comunque ferma l'iscrizione all'elenco della Consip S.p.A. e di una centrale di committenza per ciascuna regione ove costituita ai sensi dell'art. 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ovvero individuata ai sensi del medesimo art. 9, comma 5, del decreto-legge n. 66 del 2014 convertito dalla legge n.89/2014";

-che con la Delibera Anac n. 58 del 22 luglio 2015, So.re.Sa. è stata iscritta per la Regione Campania nell'elenco dei Soggetti aggregatori di cui all'art. 9 del decreto-legge n. 66 del 2014 convertito dalla legge n.89/2014;

ATTESO

- che con Determina del Direttore Generale n. 149 del 29.12.2011 era stato istituito ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs 163/06 e ss.mm.ii. e della L. Regione Campania n.3/2007 un sistema dinamico di acquisizione per la fornitura di farmaci ed emoderivati di durata quadriennale;

- che, ai sensi dell'art.60 del D.Lgs. 163/06, con cadenza periodica, Soresa spa provvede alla pubblicazione sul proprio sito internet, di un bando di gara semplificato, volto ad aggiornare la concorrenza del sistema dinamico di acquisizione ed all'espletamento di singoli confronti concorrenziali oggetto di specifici appalti per la fornitura di farmaci ed emoderivati;



CONSIDERATO

- che con Determinazioni n.147/2015 e n.16/2016 si è provveduto all'approvazione del Bando Semplificato del quattordicesimo confronto concorrenziale per una durata della fornitura di mesi quindici ed per un importo presunto massimo pari ad € 345.636.545,25 iva esclusa;
- che con determinazione n.46 del 30.03.2016 è stato aggiudicato quattordicesimo confronto concorrenziale con un importo complessivo 266.029.778,30 oltre iva
- che con la medesima determinazione si disponeva l'esclusione delle ditte rispettivamente Janssen Cilag relativamente al lotto 2591 (daruanvir etanolato) ed Astrazeneca relativamente al lotto 2355(ticagrelor os solido 90mg) per irregolarità amministrativa ed in particolare in quanto mancante l'offerta indicativa;

RILEVATO

- che tali esclusioni sono stati frutto di un mero errore materiale, in quanto la ditta JanssenCcilag aveva presentato offerta indicativa per il lotto innanzi citato nel XII confronto Concorrenziale e la ditta Astrazeneca aveva presentato offerta indicativa in occasione del primo confronto concorrenziale;

RITENUTO

- di annullare la determinazione n.46 del 30.3.2016 limitatamente alla parte in cui si dispone l'esclusione della ditta Janssen Cilag relativamente al lotto 2591 (daruanvir etanolato) e della ditta Astrazeneca relativamente al lotto 2355 (ticagrelor os solido 90mg);
- e per l'effetto dell'annullamento, di aggiudicare alla ditta Janssen Cilag per il periodo di 15 mesi il farmaco offerto dalla ditta Janssen e Cilag , prezista 800mg –cp di cui al lotto 2591(daruanvir etanolato) nella quantità di 44.700 cp prezzo unitario 10,53867 per un importo complessivo di €471.079,549 e per il periodo di 15 mesi il farmaco offerto dalla ditta Astrazeneca, Brilique 90 mg CPR di cui al lotto 2355 (ticagrelor os solido 90mg) prezzo unitario 1,1525 per un importo complessivo 6.648.484,37 nella quantità di 5.768.750 os compresse.

Tanto premesso, il Direttore Generale, in base ai poteri conferitigli giusta verbale del Consiglio di Amministrazione del 05 agosto 2015

DETERMINA

- 1) di annullare** la determinazione n.46 del 30.03.2016 limitatamente alla parte in cui si dispone l'esclusione della ditta Janssen Cilag relativamente al lotto 2591 (daruanvir etanolato) e alla esclusione della ditta Astrazeneca relativamente al lotto 2355 (ticagrelor os solido 90mg);

3) di aggiudicare, per l'effetto dell'annullamento, alla ditta Janssen Cilag per il periodo di 15 mesi il farmaco offerto dalla ditta Janssen e Cilag , prezista 800mg –cp di cui al lotto 2591(daruanvir etanolato) nella quantità di 44.700 cp prezzo unitario 10,53867 per un importo complessivo di €471.079,549 e per il periodo di 15 mesi il farmaco offerto dalla ditta Astrazeneca, Brilique 90 mg CPR di cui al lotto 2355 (ticagrelor os solido 90mg) prezzo unitario 1,1525 per un importo complessivo 6.648.484,37 nella quantità di 5.768.750 os compresse;

4) di dare atto che l'importo complessivo di aggiudicazione di cui al presente provvedimento dei lotti 2591 e 2355 è pari ad € 7.119.563,92.

Il presente atto è immediatamente esecutivo.



Il Direttore Generale
Ing. Renato Di Donna

